

## **COMUNICATO UFFICIALE N.963 DEL 6 DICEMBRE 2018**

**Consiglio federale n. 3 – Roma, 6 dicembre 2018**

### **DELIBERA N.184/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di formare un gruppo selezionato di atleti di interesse nazionale per ampliare la rosa dei possibili convocati in previsione del Campionato Europeo che si disputerà nel 2021 e del Campionato del Mondo che si terrà nel 2023;

preso atto che tale progetto sarà redatto e coordinato dal Direttore Generale Tecnico del Settore Squadre Nazionali Bogdan Tanjevic;

### **DELIBERA**

di conferire mandato al Direttore Generale Tecnico del Settore Squadre Nazionali Bogdan Tanjevic di redigere il progetto denominato "Generazione23" finalizzato ad individuare un gruppo di atleti, tra i 16 e i 19 anni di età, di interesse nazionale ai fini della partecipazione agli eventi indicati in premessa. Tale progetto potrà essere esposto dal Sig. Tanjevic in occasione delle prossime riunioni del Consiglio federale.

### **DELIBERA N.185/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società MENS SANA BASKETBALL 1871 (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ARMELLINI MARCO/MENS SANA BASKETBALL 1871;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 (cod. FIP 054507) fissando il termine del 10.01.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ARMELLINI MARCO/MENS SANA BASKETBALL 1871.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

### **DELIBERA N.186/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società MENS SANA BASKETBALL 1871 (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MOLINARO EDOARDO/MENS SANA BASKETBALL 1871;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 (cod. FIP 054507) fissando il termine del 10.01.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia MOLINARO EDOARDO/MENS SANA BASKETBALL 1871.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

### **DELIBERA N.187/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società MENS SANA BASKETBALL 1871 (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ZIVANOVIC NEMANJA/MENS SANA BASKETBALL 1871;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 (cod. FIP 054507) fissando il termine del 10.01.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ZIVANOVIC NEMANJA/MENS SANA BASKETBALL 1871.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

### **DELIBERA N.188/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società MENS SANA BASKETBALL 1871 (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura TUBIANA FRANCESCO/MENS SANA BASKETBALL 1871;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 (cod. FIP 054507) fissando il termine del 10.01.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia TUBIANA FRANCESCO/MENS SANA BASKETBALL 1871.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

### **DELIBERA N.189/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società MENS SANA BASKETBALL 1871 (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura TIBILETTI EMANUELE/MENS SANA BASKETBALL 1871;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 (cod. FIP 054507) fissando il termine del 10.01.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia TIBILETTI EMANUELE/MENS SANA BASKETBALL 1871.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

**DELIBERA N.190/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società VIRTUS BASKET LAMEZIA(cod. FIP 045824) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CONTINOLO LUIGI/ VIRTUS BASKET LAMEZIA ;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società VIRTUS BASKET LAMEZIA(cod. FIP 045824)fissando il termine del 10.01.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia. CONTINOLO LUIGI/VIRTUS BASKET LAMEZIA

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

**DELIBERA N.191/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società VIRTUS BASKET LAMEZIA(cod. FIP 045824) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RUGGIERO ANTONIO/ VIRTUS BASKET LAMEZIA ;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società VIRTUS BASKET LAMEZIA(cod. FIP 045824)fissando il termine del 10.01.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia. RUGGIERO ANTONIO/VIRTUS BASKET LAMEZIA

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

**DELIBERA N.192/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società VIRTUS BASKET LAMEZIA(cod. FIP 045824) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RAPOCCIO BRUNO/ VIRTUS BASKET LAMEZIA ;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società VIRTUS BASKET LAMEZIA(cod. FIP 045824)fissando il termine del 10.01.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia. RAPOCCIO BRUNO/VIRTUS BASKET LAMEZIA

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

**DELIBERA N.193/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società VIRTUS BASKET

LAMEZIA(cod. FIP 045824) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CUCCARESE FABIO/ VIRTUS BASKET LAMEZIA ;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società VIRTUS BASKET LAMEZIA(cod. FIP 045824)fissando il termine del 10.01.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia. CUCCARESE FABIO/VIRTUS BASKET LAMEZIA

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

### **DELIBERA N.194/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società VIRTUS (cod. FIP 000204) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MELLER STEFANO/S.S.FELICE SCANDONE SPA;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società S.S.FELICE SCANDONE SPA (cod. FIP 000204) fissando il termine del 10.01.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia MELLER STEFANO/S.S.FELICE SCANDONE SPA;

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

### **DELIBERA N.195/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI BASKET 1957 (cod. FIP 007765) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BOLLETTA LUCA VINCENT/UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI BASKET 1957 (cod. FIP 007765) fissando il termine del 10.01.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia BOLLETTA LUCA VINCENT/UNIONE SPORTIVA CAMPLI BASKET 1957.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

### **DELIBERA N.196/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI BASKET 1957 (cod. FIP 007765) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PONZIANI RIZIERO/UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI BASKET 1957 (cod. FIP 007765) fissando il termine del 10.01.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia PONZIANI RIZIERO/UNIONE SPORTIVA CAMPLI BASKET 1957.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

### **DELIBERA N.197/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI BASKET 1957 (cod. FIP 007765) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SERAFINI ALBERTO/UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI BASKET 1957 (cod. FIP 007765) fissando il termine del 10.01.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SERAFINI ALBERTO/UNIONE SPORTIVA CAMPLI BASKET 1957.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

### **DELIBERA N.198/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società PATTI BASKET SRL ANR (cod. FIP 051339) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CAMPANELLO FABRIZIO/PATTI BASKET SRL ANR;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società PATTI BASKET SRL ANR (cod. FIP 051339) fissando il termine del 10.01.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia. CAMPANELLO FABRIZIO/PATTI BASKET SRL ANR.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

### **DELIBERA N.199/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;



rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD PALL.SAN MICHELE (cod. FIP 050989) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PARRILLO ADOLFO/ASD PALL.SAN MICHELE;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD PALL.SAN MICHELE (cod. FIP 050989) fissando il termine del 10.01.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia PARRILLO ADOLFO/ASD PALL.SAN MICHELE.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

### **DELIBERA N.200/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società CLUB SP.PALLACANESTRO (cod. FIP 005735) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BARONCELLI MASSIMO/ CLUB SP.PALLACANESTRO EMPOLI ASD;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società CLUB SP.PALLACANESTRO (cod. FIP 005735) fissando il termine del 10.01.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia BARONCELLI MASSIMO/ CLUB SP.PALLACANESTRO EMPOLI ASD.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

### **DELIBERA N.201/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società ORLANDINA BASKET SRL (cod. FIP 050009) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MAZZON ANDREA/ ORLANDINA BASKET SRL;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ORLANDINA BASKET SRL (cod. FIP 050009) fissando il termine del 10.01.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia MAZZON ANDREA/ ORLANDINA BASKET SRL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

### **DELIBERA N.202/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n. 18/2018, assunta dal Presidente federale il 29 novembre 2018, con la quale è stata autorizzata, in deroga all'articolo 72 del Regolamento Organico ma secondo modalità e termini previsti dai Regolamenti federali in materia di tesseramento, l'associazione sportiva Dike Basket Napoli SSDARL codice FIP 048602, partecipante a campionato di Serie A1 femminile, a tesserare le atlete nate nel 2005 e 2006 e gli allenatori esclusivamente per i Campionati Under 13 e Under 14 femminili a.s. 2018/2019;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.18 assunta dal Presidente federale il 29 novembre 2018.

### **DELIBERA N.203/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n. 48/2018, assunta dal Presidente federale il 31 maggio 2018, con la quale sono state approvate le richieste avanzate dall'Ufficio Organi di Giustizia e dal Procuratore federale, in ordine alla sospensione feriale dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per il periodo dal 1° al 31 agosto e pertanto è stato modificato il Regolamento di Giustizia, in ordine all'istituto della sospensione feriale dei termini, attraverso l'introduzione degli artt. 82 bis e 127 bis;

vista la propria delibera n. 71/2018, assunta il 13 luglio 2018, con la quale è stata ratificata la delibera n.48/2018 di cui sopra;

- vista la nota protocollo n.223 del 28 settembre 2018 con la quale l'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI segnala gli emendamenti da apportare al nuovo articolo 82bis del Regolamento di Giustizia;
- vista la proposta della Segreteria degli Organi di Giustizia, elaborata d'intesa con il Presidente della Corte federale, con la quale viene modificato il testo del nuovo articolo 82bis del Regolamento di Giustizia recependo le osservazioni del CONI;
- acquisito il parere favorevole della Commissione Carte federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di approvare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, il testo dell'articolo 82bis del Regolamento di Giustizia come segue:

#### **Art. 82 bis Sospensione feriale dei termini**

1. Il decorso dei termini procedurali relativi alla giurisdizione sportiva e federale è sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
2. L'istituto della sospensione feriale dei termini non si applica alle fattispecie regolamentate dai seguenti articoli del Regolamento di Giustizia:
  - a) art. 97 - Reclami d'urgenza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello;
  - b) art. 104 – Ricorsi delle società dilettantistiche al Tribunale Federale avverso i provvedimenti emessi dal Consiglio federale ai sensi degli articoli ~~da 114 bis a 114 octies Reg. Organico vecchia stesura~~ **da 117 a 123 Regolamento Organico**;
  - c) art.112 - Misure cautelari;
  - d) ~~art.104 comma 3~~ **art. 116 comma 3** – Reclami alla Corte Federale di Appello avverso le decisioni della Tribunale federale nelle materie richiamate dall'art. 104 Regolamento di Giustizia sopra citato;
  - e) art. 117 - Reclami d'urgenza dinanzi alla Corte federale di Appello.

### **DELIBERA N.204/2018**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la proposta di modifica degli articoli 9, 10, 13, 18, 19, 20, 26, 30, 32, 33, 40, 43, 44, 47, 49, 59, 62 e 67 del Regolamento CIA avanzata dal Commissario Straordinario CIA;
- letta la relazione agli atti della odierna riunione;
- acquisito il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di approvare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2019/2020, le modifiche degli articoli 9, 10, 13, 18, 19, 20, 26, 30, 32, 33, 40, 43, 44, 47, 49, 59, 62 e 67 del Regolamento CIA come segue:

#### **MODIFICHE REGOLAMENTO CIA**

##### **Art. 9 - Delegato provinciale CIA**

1. OMISSIS
2. OMISSIS

3. OMISSIS
4. Il Delegato provinciale CIA resta in carica per ~~un biennio~~ **due anni e può essere rinnovato.**
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS

#### **Art. 10 – l'Organo tecnico**

1. OMISSIS
2. Ciascun Organo Tecnico nazionale è composto da un Responsabile, dal Designatore di categoria e da uno o più Istruttori nazionali di categoria. **L'incarico di Istruttore può essere anche assegnato al Responsabile dell'Organo tecnico.**
3. I componenti degli Organi tecnici **nazionali** sono nominati dal Consiglio federale su proposta formulata ai sensi del precedente articolo 3 comma 5 lett. g).
4. **Gli Organi tecnici nazionali e regionali restano in carica per una stagione sportiva.**
5. OMISSIS
6. I componenti degli Organi Tecnici **nazionali**, ad esclusione degli Istruttori nazionali, non possono, permanere nello stesso Campionato per un periodo superiore a quattro anni, anche non consecutivi.
7. Ogni Comitato regionale deve nominare un Organo tecnico ~~per ciascun gruppo arbitrale~~ **per i campionati regionali (serie C/D,B e C femminile)** con la medesima composizione **degli Organi tecnici nazionali inserendovi anche un Referente delle valutazioni/osservazioni.**

#### **Art. 13 – Reclutamento Arbitri**

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. Possono partecipare ai corsi per Arbitri i residenti in Italia che possiedano i richiesti requisiti di idoneità fisica e che abbiano un'età compresa tra:
  - a) i 13 anni di età (compiuti) ed i ~~17 anni (compiuti)~~ **18 anni (non ancora compiuti)** per l'abilitazione ad Arbitro Regionale Giovanile;
  - b) tra i 18 anni di età **(compiuti)** ed i 30 anni **(non ancora** compiuti) per l'abilitazione ad Arbitro Regionale;
  - c) tra i 30 anni di età ed i **45 50** anni **(non ancora** compiuti) per l'abilitazione ad Arbitro Regionale Amatoriale di 6° categoria.
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS

#### **Art. 18 – Arbitri regionali giovanili**

1. Gli Arbitri regionali giovanili sono coloro i quali hanno una età compresa tra i 13 anni (compiuti) ed i ~~17~~ **18** **anni (non ancora** compiuti).
2. OMISSIS

#### **Art. 19 – Arbitri amatoriali**

1. Gli Arbitri amatoriali sono coloro che hanno conseguito l'abilitazione tra i 30 anni di età (compiuti) ed i ~~45~~ **50** anni di età **(non ancora** compiuti).
2. OMISSIS

#### **Art. 20 – Gli Arbitri 3x3**

1. Gli Arbitri con almeno ~~cinque~~ **tre** anni di anzianità, possono essere abilitati a svolgere l'attività di Arbitro 3x3 secondo le indicazioni emanate dal Settore Arbitri 3x3 del Settore Tecnico CIA alle quali dovranno attenersi tutte le Commissioni Regionali CIA.
2. OMISSIS

#### **Art. 26 - Periodo di inattività e aspettativa**

1. L'Arbitro di 1° categoria che, per giustificati motivi, anche dovuti ad infortunio o malattia, non possa svolgere attività per un periodo di tempo determinato superiore ai quindici giorni, dovrà presentare al Consiglio Direttivo CIA richiesta scritta documentata di concessione di uno o più periodi di aspettativa, che comunque non potranno superare la durata complessiva di ~~giorni sessanta~~ **quattro mesi** nel corso della stagione

sportiva. Al raggiungimento dei ~~sessanta giorni~~ quattro mesi di aspettativa, non potrà essere presentata ulteriore richiesta se non saranno trascorsi dodici mesi dal termine del sessantesimo giorno. In caso di periodi di durata superiore l'Arbitro verrà collocato nella categoria inferiore nel rispetto della soglia anagrafica stabilita per il relativo Campionato.

2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS

#### **Art. 30 – Ufficiale di Campo nazionale**

1. Gli Ufficiali di Campo nazionali sono distinti nelle seguenti categorie:
  - a) Ufficiali di Campo di 1° categoria: Ufficiali di Campo impiegati nel Campionato professionistico;
  - b) Ufficiali di Campo di 2° categoria: Ufficiali di Campo impiegati nei Campionati nazionali ~~dilettantistici maschili e femminili~~ di serie A2 maschile e A1 femminile;
  - c) Ufficiali di Campo di 3° categoria: Ufficiali di Campo impiegati nei Campionati nazionali di serie B maschile e A2 femminile;
2. OMISSIS

#### **Art. 32 – Ufficiali di Campo regionali giovanili**

1. Gli Ufficiali di Campo regionali giovanili sono coloro i quali hanno una età compresa tra i 14 anni (compiuti) ed i ~~17~~ 18 anni (~~non ancora~~ compiuti).
2. OMISSIS

#### **Art. 33 – Ufficiali di Campo amatoriali**

1. Gli Ufficiali di Campo amatoriali sono coloro che hanno conseguito l'abilitazione tra i 30 anni di età (compiuti) ed i ~~45~~ 60 anni di età (~~non ancora~~ compiuti).
2. OMISSIS

#### **Art. 40 – Tesseramento in altre categorie**

1. OMISSIS
2. Il tesseramento come dirigente di Società affiliate dovrà essere preventivamente autorizzato dal CIA, pena la perdita della qualifica. **Qualora venisse autorizzato dal CIA, il tesserato non potrà comunque essere designato in gare della società per la quale svolge l'incarico di dirigente.**
3. L'Ufficiale di Campo Regionale può rimanere tesserato anche come atleta, col divieto di essere designato ~~per gare~~ nel girone del Campionato nel quale partecipa la squadra in cui gioca. Potrà invece essere designato in gare di ogni altro Campionato dove è iscritta la Società nella quale risulta tesserato, ma non essere designato in gare dove partecipa la sua Società. Tale possibilità decade nel momento in cui l'Ufficiale di Campo venisse inserito in una lista nazionale.
4. OMISSIS

#### **Art. 43 – Osservatori nazionali**

1. OMISSIS
2. Possono essere ammessi a partecipare al corso di Osservatori nazionali:
  - a) gli Arbitri che abbiano fatto parte della categoria degli Arbitri del Campionato Professionistico e del primo Campionato nazionale dilettantistico maschile e femminile;
  - b) gli Osservatori Regionali segnalati dalle Commissioni Regionali CIA che abbiano svolto attività in Regione per almeno ~~tre~~ due anni.
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS

#### **Art. 44 – Osservatori regionali**

1. Gli Osservatori Regionali degli arbitri sono impiegati nei Campionati gestiti dai Comitati Territoriali. **Gli Osservatori Regionali degli Ufficiali di Campo sono impiegati dall'Organo tecnico regionale per visionare gli Ufficiali di Campo della stessa regione nelle gare dei campionati nazionali senior maschili e femminili.**
2. Nel primo Campionato regionale dovranno essere impiegati preferibilmente Osservatori Nazionali a disposizione dei Comitati Territoriali. **Per visionare gli arbitri nel primo Campionato regionale dovranno essere impiegati preferibilmente Osservatori Nazionali a disposizione dei Comitati Territoriali.**

3. OMISSIS
4. Possono essere ammessi ai corsi per Osservatori regionali gli ~~ex~~ Arbitri, **o gli Ufficiali di Campo**, che abbiano svolto attività per almeno 10 anni.

#### **Art. 47 - Istruttori Arbitri**

1. Gli Istruttori degli arbitri sono tesserati CIA, preposti alla istruzione degli arbitri e si dividono in:
  - a) Aspirante Istruttore;
  - b) Istruttore Attività Giovanile;
  - c) Istruttore Arbitri.

**Gli Istruttori di cui ai precedenti punti b) e c) si dividono in funzione dell'ambito di operatività in:**

- a) Istruttori Nazionali;
- b) Istruttori Regionali arbitri ed Istruttori Regionali Attività Giovanile;
- c) Istruttori Provinciali arbitri ed Istruttori Provinciali Attività Giovanile.

#### **Art. 49 - Istruttori Attività Giovanile**

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. Qualora se ne ravveda la necessità o l'opportunità, potranno essere incaricati annualmente ulteriori Istruttori in qualità di collaboratori dell'Istruttore Regionale Attività Giovanile (**Tutor**) in funzione delle necessità e/o logistica territoriale, con le modalità che ciascun Comitato territoriale ritenga opportune e maggiormente confacenti allo sviluppo della propria attività. L'incarico di Istruttore Attività Giovanile Arbitri ha la durata di due anni e può essere rinnovato.

**L'incarico di collaboratori dell'Istruttore Regionale Attività Giovanile (Tutor) ha la durata di un anno e può essere rinnovato.**

6. OMISSIS

#### **Art. 59 - Istruttori Regionali Ufficiali di Campo**

1. Gli Istruttori Regionali Ufficiali di Campo, uno per ciascuna Regione, sono incaricati con le medesime modalità indicate dall'articolo ~~41~~ **52 comma 1**, sentito il parere dell'Istruttore Nazionale Ufficiali di Campo.
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS

#### **Art. 62 – Incompatibilità**

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. Il ruolo di Presidente di Commissione Regionale CIA può essere svolto da tesserati CIA sia in attività che non in attività, con esclusione degli arbitri di prima categoria. Il ruolo di Responsabile dell'Organo Tecnico Regionale ~~può~~ **deve** essere invece svolto da un arbitro CIA non in attività. Nell'ipotesi di un Presidente regionale CIA (**arbitro o UdC**) in attività, lo stesso dovrà delegare, **per questo incarico**, un componente la Commissione regionale CIA ~~per questo incarico~~ **in possesso della qualifica di Osservatore. Il Presidente regionale CIA avrà comunque diritto a partecipare alle riunioni dell'Organo Tecnico in qualità di uditore.**
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS
10. OMISSIS

#### **Art. 67 – Doveri dei tesserati**

1. Tutti i tesserati CIA, per quanto di competenza, hanno l'obbligo di:
  - a) partecipare ai raduni tecnici, nazionali o interregionali e regionali predisposti dal CIA;

b) sottoporsi a visita medica di idoneità specifica per il tipo di attività da svolgere, secondo quanto disposto dalla Federazione per ogni anno sportivo;

c) superare i test atletici predisposti dal CIA, secondo le normative FIP e/o FIBA; detti test atletici, obbligatori al fine del proseguo della attività stagionale, saranno almeno due in ogni stagione sportiva. Chi non supererà un test, **o non lo potrà sostenere perché sprovvisto di certificato medico di idoneità alla pratica agonistica**, sarà escluso dalle designazioni e potrà avere una seconda possibilità che sarà quella successiva, prevista nella stagione in corso, oppure una prova di recupero stabilita dal CIA, con spese a carico dell'interessato, da effettuarsi dopo un periodo minimo di 20 giorni dal test non superato. Nel caso in cui l'arbitro nazionale fallisca due test, anche non consecutivi, nella stessa stagione sportiva verrà escluso dalla lista di appartenenza e nel caso lo richieda, nel rispetto della regolamentazione anagrafica, verrà collocato nella disponibilità del Comitato Regionale di appartenenza quale arbitro di 6° categoria. In caso di test atletico non effettuato a seguito di presentazione di certificato medico, l'Arbitro sarà temporaneamente escluso dalle designazioni e manterrà comunque l'obbligo di superare il successivo test con le modalità sopra prescritte. Il CIA si riserva la verifica della veridicità dei contenuti delle certificazioni pervenute a mezzo dei medici federali o di propria fiducia. Eventuali gravi e documentati motivi che impediscano ad un Arbitro di prendere parte ai test atletici, verranno valutati dagli Organi Tecnici e Direttivi CIA. Oltre ai test atletici, per ogni Campionato può essere prevista anche l'effettuazione di quiz teorici con la specificazione delle modalità e della valenza nel documento annuale "Criteri di Impiego e Valutazione – Norme di Comportamento". Alle Commissioni Regionali CIA è demandata la facoltà di definire tale materia per i tesserati di competenza, nei "Criteri di Impiego e Valutazione" annualmente emanati prima dell'inizio dei Campionati.

d) OMISSIS  
e) OMISSIS  
f) OMISSIS  
g) OMISSIS  
h) OMISSIS

2. OMISSIS  
3. OMISSIS  
4. OMISSIS  
5. OMISSIS  
6. OMISSIS  
7. OMISSIS

### **DELIBERA N.205/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti i Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva del CONI ed in particolare l'art. 2.1 in cui si stabilisce che ciascuna Federazione ha facoltà di delegare a soggetti subordinati le procedure di omologazione, in conformità ai Regolamenti previsti;

visto il Regolamento relativo all'impiantistica sportiva in cui si pratica il gioco della pallacanestro redatto dalla Commissione Impianti sportivi della FIP e approvato con delibera n.144 dal Consiglio federale in occasione della riunione del 26 settembre 2014;

considerata la necessità di redigere un Regolamento che disciplini la procedura di omologazione degli impianti destinati al gioco della pallacanestro in cui definire le procedure di omologazione e rinnovo dell'omologazione degli impianti destinati ai diversi livelli della pratica agonistica e all'esercizio della disciplina della pallacanestro e le modalità di designazione, formazione e aggiornamento dei soggetti che emettono l'omologazione (procedure di abilitazione degli omologatori);

vista la proposta di Regolamento omologazione dei campi di gioco (ed i relativi allegati) avanzata dal Settore Agonistico d'intesa con il Presidente della Commissione Impianti sportivi;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali e con i Principi emessi dal CONI;

## **D E L I B E R A**

di approvare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, il Regolamento per l'omologazione dei Campi di gioco con i relativi allegati.

### **Federazione Italiana Pallacanestro** **Regolamento di procedura per l'omologazione degli impianti destinati alla disciplina della pallacanestro**

Approvato dal Consiglio federale in data XXXXXXX

#### **1. Oggetto del Regolamento, scopo e campo di validità, riferimenti normativi**

Premesso che per l'omologazione degli impianti la Federazione, conformemente alle disposizioni dell'art. 2.1 del Regolamento del CONI "Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva", ha facoltà di delegare a soggetti subordinati (leghe e Comitati regionali) le relative procedure, in conformità ai Regolamenti previsti, il presente Regolamento Federale ha la finalità di definire:

- le procedure di omologazione e rinnovo dell'omologazione degli impianti destinati ai diversi livelli della pratica agonistica / all'esercizio della disciplina della pallacanestro;
- le modalità di designazione, formazione e aggiornamento dei soggetti che emettono l'omologazione (procedure di abilitazione degli omologatori);

Il presente Regolamento Federale, oltre ad essere conforme alle disposizioni del Regolamento del CONI "Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva", fa riferimento al regolamento tecnico della Federazione relativo alla disciplina in oggetto, secondo i livelli di pratica previsti.

Per essere omologabile l'impianto sportivo deve essere completo e potenzialmente funzionante, almeno nella parte sportiva funzionalmente individuata e dotato di tutte le attrezzature richieste.

#### **2. Procedure per l'omologazione**

##### **2.1 – Richiesta e documentazione**

La richiesta di omologazione deve essere indirizzata alla Federazione dalla Società interessata, da parte del soggetto proprietario o gestore dell'impianto (o altro soggetto avente titolo).

Alla richiesta vanno allegati i seguenti documenti:

- documentazione tecnica dell'impianto (piante, sezioni, ecc.);
- foto esterno ed interno dell'impianto;
- certificato di agibilità in corso di validità;
- eventuali attestazioni o certificazioni di laboratorio relativi a prodotti o attrezzature impiegati nella realizzazione dell'impianto;
- eventuale regolamento di gestione dell'impianto dal quale si evinca che sono stati adottati i criteri fondamentali per la gestione dell'impianto dettati dalla Federazione per il livello di omologazione previsto.

##### **2.2 – Sopralluoghi di verifica**

La Federazione designerà un tecnico omologatore incaricato di effettuare uno o più sopralluoghi per il rilievo dei dati dell'impianto e delle relative attrezzature richieste e compilare il verbale di omologazione

A), completo di tutti i dati richiesti e corredato delle proprie annotazioni in merito alla rispondenza dell'impianto e delle relative attrezzature (ove richieste per l'omologazione) ai regolamenti federali per il livello di omologazione richiesto.

Secondo quanto previsto dal regolamento di omologazione o su eventuale richiesta dell'omologatore stesso verranno effettuate prove tecniche in sito, delle quali l'omologatore acquisirà gli attestati di prova



trasmettendoli alla Federazione assieme al verbale di omologazione. Nel caso di impiego di materiali nuovi o sperimentali l'omologatore potrà richiedere l'effettuazione di prove sportive.

Per i rinnovi di omologazione e/o per materiali già approvati o sperimentati la Federazione potrà prevedere procedure semplificate.

### **2.3 – Emissione dell'attestato di omologazione**

L'organo tecnico Federale incaricato, esaminata la documentazione acquisita sull'impianto, verificata la congruenza con i regolamenti federali per il livello di omologazione previsto, considerata la eventuale opportunità di concessione di deroghe sulle caratteristiche dell'impianto (fatti salvi i requisiti di sicurezza e igiene), esprimerà il proprio parere favorevole per l'omologazione dell'impianto per le competizioni agonistiche ed il livello specificati.

### **2.4 – Procedure per l'omologazione di impianti legata a singoli eventi**

Per l'omologazione di impianti temporanei o temporaneamente adattati per lo svolgimento di singoli eventi la Federazione, acquisita la documentazione di cui al punto 2.1, potrà definire specifiche procedure di omologazione di urgenza. La validità dell'omologazione cessa con l'evento stesso.

### **2.5 – Costo dell'omologazione**

Il contributo dovuto alla Federazione per le spese di omologazione deve essere determinato secondo il criterio indicato dall'art. 3 del Regolamento del CONI "Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva"; indicativamente sarà dato dalla somma dei singoli costi delle voci seguenti:

- Spese per l'invio del rilevatore;
- Contributo per la Federazione.

### **2.6 – Durata dell'omologazione** (prima omologazione e successivi rinnovi)

L'omologazione di un campo è condizionata dal permanere delle condizioni riscontrate al momento del rilascio dell'omologazione stessa. Qualunque modifica delle parti dell'impianto, in particolare di quelle dello spazio di attività (per manutenzione straordinaria, sostituzione o rifacimento delle segnature, ecc.) e delle sue attrezzature (recinzioni, ecc.), fa cessare la validità dell'omologazione e ne impone il rinnovo. L'omologazione ha una durata di quattro anni, prorogabile dall'ente preposto al rilascio dell'omologazione stessa.

## **3. Designazione dei tecnici omologatori**

### **3.1 – Qualifica tecnica, formazione specifica, abilitazione e aggiornamento**

L'omologatore deve avere la qualifica tecnica di "Rilevatore Impianti di gioco", deve avere provata esperienza nell'impiantistica federale e/o avere frequentato corsi di formazione/aggiornamento per omologatori promossi dalla Federazione.

### **3.2 – Nomina**

La nomina di omologatore viene fatta dall'organo tecnico Federale incaricato, su indicazione del Presidente del Comitato regionale.

### **3.3 – Incompatibilità eventuali**

Vanno evitate tutte le situazioni di incompatibilità, tra cui anche quelle individuabili dal Codice di comportamento sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI, in particolare l'omologatore:

- non può prendere parte all'omologazione di un impianto nel quale sia stato coinvolto professionalmente (es. progettista, direttore dei lavori);
- non può avere rapporti di lavoro in atto con ditte realizzatrici di impianti e/o attrezzature sportive e/o di prodotti o sistemi per impianti sportivi;

## **4. Archivio degli impianti omologati**

degli impianti omologati della Federazione, come previsto dall'art. 7 del Regolamento del CONI "Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva".

## **Allegato A – Scheda di rilevamento per l'omologazione degli impianti**

La scheda di rilevamento per l'omologazione dell'impianto deve elencare tutte le caratteristiche dell'impianto che concorrono a definire il livello di omologazione, in riferimento alle quali l'omologatore potrà scrivere i dati rilevati nel sopralluogo.

### **DELIBERA N.206/2018**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- letta l'istanza presentata dalla Società A.S. Murgia Basket (cod. Fip 040036) con la quale richiede il riconoscimento della formazione italiana per le atlete Caputo Daniela nata il 21/09/1994, Di Fonzo Francesca nata il 16/08/1996 e Dezio Filomena nata il 07/11/1975;
- rilevato che l'atleta Caputo Daniela ha maturato 3 stagioni sportive valide ai fini del riconoscimento della formazione italiana, nello specifico le stagioni sportive 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 e che le atlete Di Fonzo Francesca e Dezio Filomena hanno maturato 2 stagioni sportive valide ai fini del riconoscimento della formazione italiana rispettivamente le stagioni 2008/2009, 2009/10 e 1988/1989, 1989/1990;
- letta l'istanza presentata dalla Società S.S. VITALIS Basket (cod. Fip 016523) con la quale richiede il riconoscimento della formazione italiana per gli atleti Mancosu Alberto nato il 20/04/1993, Follesa Fabio nato il 05/05/1994 e Vacca Lorenzo nato il 17/10/1996;
- considerato che gli atleti Mancosu Alberto e Follesa Fabio hanno maturato 1 sola stagione sportiva valida ai fini del riconoscimento della formazione italiana, rispettivamente le stagioni 2011/2012 e 2009/2010;
- considerato che l'atleta Vacca Lorenzo ha maturato 2 stagioni sportive valide ai fini del riconoscimento della formazione italiana nello specifico le stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013;
- esaminata l'istanza avanzata dalla Società Nuova Pallacanestro Messina (cod. Fip 055169) con la quale chiede il riconoscimento della formazione italiana per l'atleta Caruso Manuel nato il 20/10/1995, il quale ha maturato 2 stagioni sportive valide ai fini del riconoscimento della formazione italiana nello specifico le stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010;
- letta l'istanza pervenuta dalla Polisportiva Dilettantistica Amici dello Sport (cod. Fip 035465) con la quale chiede il riconoscimento della formazione italiana per l'atleta Rizzi Gennaro nato il 31/08/1998, il quale ha maturato 3 stagioni sportive valide ai fini del riconoscimento della formazione italiana, nello specifico le stagioni 2014/2015, 2015/2016 e 2017/2018;
- letta l'istanza pervenuta dalla Società Olympia Basket Comiso (cod. Fip 015333) con la quale chiede il riconoscimento della formazione italiana per l'atleta Romeo Andrea nato il 15/08/1989, il quale ha maturato 3 stagioni sportive valide ai fini del riconoscimento della formazione italiana, nello specifico le stagioni 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008;
- esaminata l'istanza pervenuta da parte degli atleti Gabriele e Luca Corradini attualmente tesserati per la società Basket Manzao (cod. Fip 054056) ed entrambi nati l'11/10/1998, con la quale chiedono il riconoscimento della formazione italiana avendo maturato solo 2 stagioni sportive valide ai fini del riconoscimento della formazione italiana, nello specifico le stagioni 2016/2017 e 2017/2018;
- rilevato che tutti gli atleti per i quali sono state avanzate le sopracitate istanze ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, non hanno più la possibilità di maturare ulteriori anni validi ai fini del conseguimento della formazione italiana per sopraggiunti limiti di età;
- considerati i curricula sportivi di tutti gli atleti elencati dai quali si evince che, pur non avendo collezionato le quattro stagioni di partecipazione a Campionati giovanili utili ai fini del raggiungimento della

formazione italiana, siano sempre stati iscritti per Società affiliate e abbiano sempre partecipato attivamente a Campionati federali;

verificata altresì la cittadinanza italiana e la residenza sul territorio italiano dalla nascita di tutti gli atleti interessati dalle istanze presentate;

ritenute le istanze meritevoli di accoglimento;

### **DELIBERA**

di accogliere tutte le sopraccitate istanze equiparando gli atleti Caputo Daniela nata il 21/09/1994, Di Fonzo Francesca nata il 16/08/1996, Dezio Filomena nata il 07/11/1975, Mancosu Alberto nato il 20/04/1993, Di Follesa Fabio nato il 05/05/1994, Vacca Lorenzo nato il 17/10/1996, l'atleta Caruso Manuel nato il 20/10/1995, l'atleta Rizzi Gennaro nato il 31/08/1998, l'atleta Romeo Andrea nato il 15/08/1989 e gli atleti Gabriele e Luca Corradini entrambi nati l'11/10/1998 ad atleti con lo status di formazione italiana.

### **DELIBERA N.207/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n. 137/2018, assunta in occasione della riunione del 28 settembre 2018, con la quale è stato approvato, ai fini sportivi, il Regolamento Interno della Lega Nazionale Pallacanestro;

visto in particolare l'articolo 6 comma 5 del Regolamento sopra citato che prevede espressamente: *"In caso di richieste di escussione presentate da tesserati o società che beneficiano di un lodo esecutivo verranno considerate le richieste relative ad adempimenti delle obbligazioni di pagamento assunte nella stagione 18/19. (...)"*;

visti i punti 1.3.1.4 e 1.3.2.4 delle Disposizioni Organizzative Annuali nazionali 2018/2019 in cui si disciplinano le garanzie finanziarie e le relative modalità di escussione ed integrazione delle stesse per i Campionati nazionali dilettantistici maschili;

considerate le osservazioni, avanzate per le vie brevi, dalla Associazione dei Giocatori (GIBA) e dalla Associazioni degli allenatori (USAP) con le quali rappresentano la necessità di emendare l'articolo 6 comma 5 del Regolamento Interno della Lega Nazionale Pallacanestro per prevedere che le garanzie finanziarie presentate dalle Società soddisfino le obbligazioni di pagamento assunte anche negli ultimi due mesi della stagione sportiva precedente;

ritenuto che tale richiesta nasca dalla consuetudine delle Società di riconoscere le ultime mensilità della stagione sportiva nei primi mesi della stagione successiva;

ritenuto altresì di conferire mandato alla Commissione Carte federali affinché, d'intesa con la Lega Nazionale Pallacanestro, rediga la modifica dell'articolo 6 comma 5 del Regolamento Interno LNP recependo le osservazioni sopra esposte formulate dalle Associazioni dei Tesserati riconosciute;

acquisito il parere favorevole della Lega Nazionale Pallacanestro;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di conferire mandato alla Commissione Carte federali al fine di modificare, d'intesa con la Lega Nazionale Pallacanestro, l'articolo 6 comma 5 del Regolamento interno della Lega Nazionale Pallacanestro prevedendo che le garanzie finanziarie presentate dalle Società per la partecipazione ai Campionati nazionali dilettantistici

maschili garantiscano le obbligazioni di pagamento assunte dalle stesse Società anche negli ultimi due mesi della stagione sportiva precedente.

### **DELIBERA N.208/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta di convenzione avanzata dalla Università Telematica degli Studi – IUL con la quale si promuovono delle attività didattiche, scientifiche e istituzionali per lo sviluppo della pallacanestro e si mettono a disposizione dei tesserati FIP, che si iscrivono ai Corsi di Laurea della IUL, delle agevolazioni economiche sulla quota di iscrizione;

considerato che è interesse della Federazione promuovere le attività didattiche con Università per fornire servizi di formazione sportiva ai propri tesserati;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

### **DELIBERA**

di approvare, con effetto immediato, la Convenzione tra l'Università Telematica degli Studi – IUL e la Federazione Italiana pallacanestro con il seguente testo:

### **CONVENZIONE**

#### **TRA**

**Università Telematica degli Studi - IUL** con sede legale in Firenze, via Michelangelo Buonarroti 10 – 50122, Codice Fiscale/P.IVA 05666530489, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Massimiliano Bizzocchi, nato a Roma il 27/11/1974, C.F. BZZMSM74S27H501A, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università (nel seguito, per brevità, denominata "Università")

#### **E**

**Federazione Italiana Pallacanestro**, via Vitorchiano 113, 00189 Roma - Partita Iva 01382041000 in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della medesima (nel seguito, per brevità, denominata "FIP")

### **PREMESSO**

- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 2 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2006, è stata istituita l'Università Telematica degli Studi IUL, abilitata ai sensi del D.M. 17/04/2003 a rilasciare titoli accademici;
- che in forza del predetto decreto e delle successive modificazioni ed integrazioni, l'Università è autorizzata a rilasciare i seguenti titoli di studio: laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca e master universitari di I e II livello, validi a tutti gli effetti di legge;
- che l'Università può altresì istituire corsi di formazione e di specializzazione di qualsiasi livello, tipo e specie;
- che l'Università, nel rispetto dei principi costituzionali, delle norme statutarie, legislative e regolamentari, definisce e disciplina autonomamente:
  - ✓ gli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
  - ✓ gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica e delle modalità della sua erogazione;
  - ✓ gli atti di carriera scolastica degli studenti;
- che l'Università intende svolgere la promozione delle proprie attività sia in modo diretto, sia in modo indiretto utilizzando le specifiche potenzialità dei soggetti convenzionati;
- che l'Università svolge la propria attività didattica e di formazione "a distanza", utilizzando innovative metodologie e tecnologie in modalità e-learning;
- che l'Università, proprio in virtù delle modalità di erogazione delle attività didattiche e di formazione, può operare sul territorio nazionale ed extra nazionale, sia implementando direttamente proprie strutture

didattiche e tecniche-amministrative, sia attraverso enti convenzionati ad essa associati, che operano nel campo della formazione;

- che è interesse di FIP promuovere le attività didattiche dell'Università per cui esprime l'intenzione di addivenire ad apposito accordo in tal senso con l'Università;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite si conviene e si pattuisce quanto segue:

#### **Articolo 1 (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Articolo 2 (Oggetto e impegni delle parti)**

1. La presente Convenzione ha per oggetto la promozione delle attività didattiche, scientifiche e istituzionali dell'Università.
2. L'Università si impegna a mettere a disposizione di FIP tutto quanto necessario perché la stessa possa adempiere i suoi impegni di cui al punto due del presente articolo.

#### **Articolo 3 (Agevolazioni e/o facilitazioni)**

1. L'Università riconosce altresì, a coloro che tesserati FIP, si iscrivono ai Corsi di Laurea, uno sconto del 20% sulla normale quota di iscrizione.
2. Qualora lo studente tesserato FIP, si iscriva ad uno dei Corsi di Laurea offerti dall'Università, la stessa si impegna a riconoscere a favore dello studente, l'agevolazione economica per l'intera durata del percorso formativo.
3. Si riconosce a favore dei soggetti tesserati FIP la possibilità di svolgere il tirocinio presso una struttura FIP o ad essa convenzionata.

#### **Articolo 4 (Durata)**

1. La presente Convenzione ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione di ambo le parti.
2. Le parti possono prevedere la possibilità di rinnovo della presente Convenzione con atto scritto.
3. La presente Convenzione potrà essere risolta immediatamente dall'Università e da FIP in caso di inadempimento agli obblighi in essa stabiliti, ovvero quando FIP comprometta, in qualunque fase, i rapporti tra le parti, ovvero nel caso in cui il comportamento della stessa possa nuocere, anche indirettamente, agli interessi dell'Università.
4. Ciascuna delle parti potrà recedere per iscritto dalla presente convenzione con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

#### **Articolo 5 (Corrispettivo)**

La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario a carico delle parti.

#### **Articolo 6 (Trattamento dei dati personali)**

Tutti i dati personali contenuti nell'Accordo saranno trattati da entrambe le parti nel rispetto della legislazione vigente ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ss.mm.ii.

Tutti i dati personali saranno trattati esclusivamente per scopi inerenti la realizzazione del presente accordo.

Per complete ed esaustive informazioni sul trattamento dei dati personali è possibile consultare la sezione privacy dei rispettivi siti istituzionali.

#### **Articolo 7 (Aspetti fiscali)**

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, allegato B, del D.P.R. n. 642/1972 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Le spese di bollo e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Firenze,

per la Federazione Italiana Pallacanestro  
Il Presidente federale

per l'Università Telematica degli Studi IUL  
Il Direttore Generale

**DELIBERA N.209/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.6/2018, assunta dal Presidente federale in data 16 ottobre 2018, con la quale è stato concesso nella stagione sportiva 2018/2019, in deroga alle vigenti disposizioni, alla Società A.S. DIL. GEAS BASKET (codice F.I.P. 000149) di effettuare il tesseramento gare della Sig.ra Martina Gargantini (tesserato C.N.A. 041280) in qualità di 3° assistente nel campionato di Serie A1/F, fermo restando che la stessa si impegni a proseguire il percorso formativo per l'acquisizione della qualifica di "Allenatore" iscrivendosi agli esami di ammissione al corso previsti a partire dal mese di febbraio p.v.;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**D E L I B E R A**

di ratificare la delibera n.6/2018, assunta dal Presidente federale in data 16 ottobre 2018.

**DELIBERA N.210/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.7/2018, assunta dal Presidente federale in data 25 ottobre 2018, con la quale è stata riconosciuta la qualifica di Allenatore Benemerito di Eccellenza all'attuale Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana, Prof. Marco Bussetti;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**D E L I B E R A**

di ratificare la delibera n.7/2018, assunta dal Presidente federale in data 25 ottobre 2018.

**DELIBERA N.211/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che l'articolo 10 del Regolamento del C.N.A. prevede che i tesserati C.N.A. che abbiano svolto attività federale dimostrando qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché continuità di prestazione e valida opera in favore dello sviluppo e dell'immagine della Pallacanestro e della Categoria, potranno essere nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente del C.N.A., Allenatori Benemeriti;

preso atto che le proposte, in misura massima di un Allenatore per ogni anno, debbano pervenire al C.N.A. dal Presidente del Comitato Regionale F.I.P. di competenza;

esaminate le proposte pervenute dal Presidente del C.N.A. su segnalazione dei Presidenti dei Comitati Regionali Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto volte al riconoscimento della qualifica di Allenatore Benemerito ai tesserati C.N.A. Sigg. Renato Castorina, Massimo Bianchi, Maurizio Cozzolino, Mario Colonnello, Dante Calzoni, Francesco Martini, Giovanni Pansolin, Sergio Scariolo, Giuseppe Carbone, Michele Mele, Emanuele Sgarlata, Carmine Bonomo, Vincenzo Carlà, Francesco Vitucci, Paolo Rossi e Virginio Bernardi;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

### **DELIBERA**

di concedere ai tesserati C.N.A. Sigg. Renato Castorina, Massimo Bianchi, Maurizio Cozzolino, Mario Colonnello, Dante Calzoni, Francesco Martini, Giovanni Pansolin, Sergio Scariolo, Giuseppe Carbone, Michele Mele, Emanuele Sgarlata, Carmine Bonomo, Vincenzo Carlà, Francesco Vitucci, Paolo Rossi e Virginio Bernardi la qualifica di Allenatore Benemerito.

### **DELIBERA N.212/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che il C.N.A. organizzerà dal mese di marzo al mese di ottobre p.v. gli esami di ammissione ai corsi Nazionali Allenatori 2019, gli esami per l'acquisizione della qualifica di Allenatore di Base, gli esami per l'acquisizione della qualifica di Preparatore Fisico di Base e gli esami per l'ammissione al 2° anno del Corso Allenatore;

ravvisata la necessità di stabilire la quota d'iscrizione che dovrà essere versata da parte degli allenatori che vorranno iscriversi ai suddetti esami;

ritenute congrue le quote proposte dal Presidente C.N.A.;

### **DELIBERA**

di fissare la quota d'iscrizione agli esami di ammissione ai corsi Nazionali Allenatori 2019, agli esami per l'acquisizione della qualifica di Allenatore di Base, agli esami per l'acquisizione della qualifica di Preparatore Fisico di Base ed agli esami per l'ammissione al 2° anno del Corso Allenatore in € 52,00.

### **DELIBERA N.213/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che il C.N.A. organizzerà nei mesi di febbraio e marzo p.v. due Clinic per Allenatori di Settore Giovanile;

vista la necessità di stabilire la quota d'iscrizione che dovrà essere versata da parte degli allenatori che vorranno iscriversi ai suddetti Clinic;

ritenuta congrua la quota proposta dal Consiglio Direttivo del C.N.A., pari ad € 30,00 per ogni Clinic;

### **DELIBERA**

di fissare la quota d'iscrizione ai Clinic per Allenatori di Settore Giovanile in programma nei mesi di febbraio e marzo 2019, in € 30,00 per ogni Clinic.

### **DELIBERA N.214/2018**

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>considerato</u>	che come ogni anno, il C.N.A. organizzerà nei mesi di giugno/luglio p.v. i corsi per l'acquisizione della qualifica di Allenatore, Allenatore Nazionale ed Istruttore Giovanile;
<u>ravvisata</u>	la necessità di stabilire le quote d'iscrizione che dovranno essere versate da parte degli allenatori che vorranno iscriversi ai suddetti corsi;
<u>ritenute</u>	congrue le quote proposte dal Presidente C.N.A.;

### **DELIBERA**

di fissare le quote d'iscrizione, come da dettaglio che segue:

Corso Istruttore Giovanile	€ 300,00
2° anno Corso Allenatore	€ 400,00
Corso Allenatore Nazionale	€ 600,00

e di fissare la quota di 25,00 euro al giorno per gli uditori.

### **DELIBERA N.215/2018**

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>vista</u>	la richiesta pervenuta dalla Federazione Pallacanestro Malta (MBA), volta ad ottenere la sottoscrizione di una convenzione con il C.N.A. al fine di attivare corsi di formazione per i propri tesserati;
<u>preso atto</u>	che la MBA assumerà a proprio carico tutte le spese organizzative dei corsi, compreso le spese viaggio, vitto ed alloggio e la diaria del formatore incaricato;
<u>considerato</u>	che l'accordo con MBA consentirebbe al C.N.A. di realizzare momenti formativi di livello per i tesserati Maltesi;
<u>acquisito</u>	il parere favorevole del Presidente del C.N.A.;
<u>ritenuta</u>	la richiesta meritevole di accoglimento, perché coerente con i fini istituzionali e promozionali;

### **DELIBERA**

di autorizzare la sottoscrizione della convenzione con la Federazione Pallacanestro Malta (MBA), mediante la firma dell'apposito documento allegato contenente gli accordi fra le parti.



**DELIBERA N.216/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta della Lega Nazionale Pallacanestro inerente la formula e le date di svolgimento della Coppa Italia del Campionato di Serie A2 e B maschile anno sportivo 2018/2019;

acquisito il parere favorevole espresso dal Presidente del Settore Agonistico;

ritenuta la proposta presentata meritevole di accoglimento;

**D E L I B E R A**

di approvare la formula e le date di svolgimento della Coppa Italia del Campionato di Serie A2 e B maschile anno sportivo 2018/2019 come di seguito riportato:

***COPPA ITALIA***

**Normativa generale**

La Coppa Italia dei Campionati Nazionali di Serie A2, Serie B è organizzata dalla Lega Nazionale Pallacanestro, riconosciuta a norma del Titolo VI dello Statuto Federale, in collaborazione con il Settore Agonistico della FIP.

Per l'anno sportivo 2018/19 la Coppa Italia di Serie A2 e Serie B si svolge in un'unica fase finale.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente capo vale quanto riportato nelle norme federali e nelle presenti DOA 2018/19.

Sono ammesse a partecipare alla fase finale unica della Coppa Italia le Società associate alla Lega Nazionale Pallacanestro con obbligo di partecipazione, in caso di qualificazione.

In caso di rinuncia ad una gara o all'intera manifestazione, alla Società in difetto viene applicato il disposto art. 13 e seguenti del Regolamento Esecutivo Gare.

**Formule di svolgimento FINAL EIGHT SERIE A2**

**Numero di squadre partecipanti: 8**

**Modalità di svolgimento della fase finale (periodo 1,2 e 3 marzo 2019):**

**Final Eight** per la quale si qualificano le otto squadre che si classificano ai primi quattro posti al termine dell'andata del girone Ovest ed Est

Per dirimere eventuali situazioni di parità al termine del girone di andata, si farà riferimento ai vigenti regolamenti federali.

**FINAL EIGHT SERIE B**

**Numero di squadre partecipanti: 8**

**Modalità di svolgimento della fase finale (periodo 1,2 e 3 marzo 2019):**

**Final Eight** per la quale si qualificano le otto squadre che si classificano al primo e secondo posto al termine dell'andata dei gironi A-B-C-D.

Per dirimere eventuali situazioni di parità al termine del girone di andata, si farà riferimento ai vigenti regolamenti federali.

### **Tabellone**

#### **Serie A2**

1^ girone Ovest - 4^ girone Est  
2^ girone Est - 3^ girone ovest  
2^ girone Ovest - 3^ girone Est  
1^ girone Est - 4^ girone ovest

#### **Serie B**

1^ girone A - 2^ girone C  
1^ girone C - 2^ girone A  
1^ girone B - 2^ girone D  
1^ girone D - 2^ girone B

#### **Note:**

La partecipazione alle Finali di Coppa Italia implica automaticamente la rinuncia al diritto di impugnativa relativo alle sole gare in programma il giorno 1,2 e 3 marzo 2019, ad eccezione dei provvedimenti di inibizione, i quali potranno essere impugnati con le modalità indicate dal Regolamento di Giustizia.

La classifica al termine del girone di andata che determina la qualificazione alle Finali di Coppa Italia in programma il 1,2 e 3 marzo 2019 è quella definita alla data dell'ultima giornata di andata senza tener conto delle eventuali modifiche successive a seguito di rinunce o ritiri di squadre.

### **DELIBERA N.217/2018**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la nota, pervenuta in data 10 ottobre 2018, della Lega Nazionale Pallacanestro, con la quale chiede di poter inserire un nuovo spazio pubblicitario sui campi di gioco delle Società nazionali dilettantistiche maschili per l'anno sportivo 2018/2019;
- individuato lo spazio pubblicitario sui lati lunghi delle aree di gioco in misura indicata dalla Fip;
- visti gli artt. 148 e seguenti del Regolamento Organico, in cui si disciplinano gli abbinamenti;
- visto il regolamento relativo all'impiantistica sportiva destinata alla pratica del gioco della pallacanestro, in cui si definiscono gli spazi riservati, sul campo di gioco, alla pubblicità;
- vista la propria delibera n. 369/2018, assunta in occasione della riunione dell'11 maggio 2018, in cui è stato stabilito che le Società di Serie A possono utilizzare l'area di gioco per apporre gli sponsor commerciali delle Società in armonia con i regolamenti FIBA in materia;
- considerato di poter estendere quanto stabilito dalla delibera n. 369/2018 sopra richiamata anche ai campi in cui si disputino gare delle Società nazionali dilettantistiche maschili;
- acquisiti i pareri favorevoli del Presidente del Settore Agonistico e del Presidente della Commissione Impianti Sportivi;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

## DELIBERA

di autorizzare un nuovo spazio pubblicitario sui campi di gioco delle Società partecipanti ai Campionati Nazionali dilettantistici per la stagione sportiva 2018/2019, collocato parallelamente ai lati lunghi delle aree dei tre secondi con le stesse dimensioni del medesimo spazio autorizzato sui campi di gioco delle Società partecipanti al Campionato di Serie A;

di conferire mandato alla Commissione Impianti Sportivi e alla Commissione Carte Federali per l'adeguamento dei regolamenti federali.

### **DELIBERA N.218/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il punto 9.1.1 delle Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti a.s. 2018/2019 in cui si disciplina la distribuzione della premialità legata all'impiego degli atleti così detti "under" nati nel 1997 e seguenti (1998, 1999 ecc...);

vista in particolare la norma che prevede il raddoppio del minutaggio a favore della Società che impiega atleti "under" tesserati a titolo definitivo;

esaminata la proposta pervenuta dalla Lega Nazionale Pallacanestro con la quale chiede di considerare il raddoppio dei minuti degli atleti nati nel 1997 e 1998 solo nel caso in cui, l'anno sportivo precedente lo svincolo, tali atleti erano tesserati a titolo definitivo per la stessa Società per cui lo sono nella corrente stagione sportiva;

ritenuto che la ratio della norma, esplicitata nel punto 9.1.1 delle Disposizioni sopra richiamate, intende incentivare le Società che si impegnano nell'attività giovanile e valorizzano gli atleti cresciuti nei rispettivi vivai;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché precisa la corretta applicazione della norma presente al punto 9.1.1 delle Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti a.s. 2018/2019;

acquisito il parere positivo del Presidente del Settore Agonistico;

## DELIBERA

di integrare il punto 9.1.1 delle Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti a.s. 2018/2019 prevedendo che, nell'ambito del calcolo del minutaggio per la distribuzione dei premi di utilizzo di atleti under, il raddoppio dei minuti di impiego degli atleti nati nel 1997 e 1998 avverrà solo nel caso in cui, l'anno sportivo precedente lo svincolo, tali atleti erano tesserati a titolo definitivo per la stessa Società per cui lo sono nella corrente stagione sportiva.

### **DELIBERA N.219/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera n. 16 assunta dal Presidente federale in data 20 novembre 2018 con la quale per l'a.s. 2018/2019. Le Società partecipanti al Campionato regionale Under 18 maschile del Comitato Regionale Molise sono state autorizzate ad iscrivere a referto ad ogni gara un massimo di tre atleti fuori quota nati nel 2000; le Società partecipanti al Campionato regionale

Under 13 maschile sono state autorizzate ad iscrivere a referto gli atleti nati nel 2008; il Comitato Regionale Molise è stato autorizzato ad unificare il Campionato Under 18 maschile Silver con il Campionato a libera partecipazione di Promozione;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n. 16 assunta dal Presidente federale in data 20 novembre 2018.

**DELIBERA N.220/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera n. 17 assunta dal Presidente federale in data 20 novembre 2018, con la quale sono stati autorizzati per la sola stagione sportiva 2018/2019, gli atleti Massimo Zappone nato il 6/12/2004 e Andrea Monetta nato 2/11/2005 a partecipare rispettivamente ai Campionato Under 14 e Under 13 maschile per la Società Pallacanestro Palosco (codice FIP 050774) organizzati dal Comitato Regionale Lombardia;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n. 17 assunta dal Presidente federale in data 20 novembre 2018.

**DELIBERA N.221/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

esaminata la richiesta pervenuta dal Presidente del Comitato Regionale FIP Calabria con la quale chiede di far partecipare la Società Lumaka Basket (codice FIP 042246), iscritta ai Campionati Under 14 femminile e Under 16 femminile, rispettivamente ai Campionati maschili Under 13 e Under 15;

considerato che la richiesta di cui sopra è necessaria al fine di consentire alle atlete della Società Lumaka Basket la possibilità di svolgere attività agonistica giovanile.

preso atto che il numero delle Società iscritte ai Campionati Under 14 e 16 femminili del Comitato Regionale FIP Calabria non permette l'organizzazione del Campionato di categoria

ritenuto opportuno consentire alle atlete la possibilità di svolgere il Campionato Under 13 e 15 maschile utile al proseguimento della propria formazione tecnica ed al raggiungimento della formazione italiana oltreché per lo sviluppo psico – fisico;

acquisiti i pareri favorevoli del Presidente del Comitato Regionale FIP Calabria e del Responsabile dell'attività giovanile femminile;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento perché conforme con i fini istituzionali;

**DELIBERA**

di autorizzare, per la stagione sportiva 2018/2019, il Comitato Regionale FIP Calabria a far partecipare fuori classifica, la squadra Under 14 femminile della Società Lumaka Basket (codice FIP 042246) al Campionato maschile Under 13 e la squadra Under 16 femminile della medesima Società al Campionato Under 15 maschile.

**DELIBERA N.222/2018**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza pervenuta dalla Società ASD Anspi S.Rita Basket Taranto (codice FIP 029398) con la quale ha richiesto di poter impiegare l'atleta Giacomo Cetera nel Campionato Under 16 Eccellenza della regione Puglia pur avendo lo stesso atleta preso parte a gare di Campionato Under 16 di Eccellenza nel corrente anno sportivo a favore di altra Società impegnata in un'altra regione;
- vista la norma 30.2.11 delle Disposizioni Organizzative Annuali del Settore giovanile a.s. 2018/2019 e l'articolo 50 comma 3 del Regolamento Esecutivo Gare prevedono che gli atleti di categoria giovanile già inseriti in lista elettronica per gare di Campionati di categoria Eccellenza non possono essere inseriti in lista elettronica per altra Società, per gare della stessa categoria;
- considerato che l'atleta Giacomo Cetera, come motivato nella istanza, ha fatto ritorno a Taranto per motivi di studio e personali;
- ritenuto che le motivazioni addotte evidenzino l'eccezionalità del caso;
- considerato che l'atleta non avrebbe altra possibilità di giocare in questa stagione sportiva e si ritiene pertanto opportuno garantirgli la possibilità di svolgere un'attività agonistica giovanile utile al proseguimento della propria formazione tecnica, oltretutto per lo sviluppo psico – fisico;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Comitato Regionale FIP Puglia e del Responsabile dell'attività giovanile maschile;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di autorizzare per la stagione sportiva 2018/2019, in deroga ai Regolamenti federali, la partecipazione dell'atleta Giacomo Cetera al Campionato Under 16 Eccellenza della regione Puglia a favore della Società ASD Anspi S.Rita Basket Taranto (codice FIP 029398).

**DELIBERA N.223/2018**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza avanzata dalla Società Volorosa Brindisi (codice FIP 054230) per l'atleta Francesca Baldassarre, nata nel 2008, con cui chiede di poter autorizzare l'atleta a partecipare al Campionato under 14 femminile;
- visto il punto 30.1 delle Disposizioni Organizzative Annuali del Settore Giovanile a.s. 2018/2019 in cui vengono definiti i limiti di età per la partecipazione ai Campionati giovanili ed in cui è previsto che possono partecipare al Campionato Under 14 femminile esclusivamente le atlete nate nel 2005, 2006 e 2007;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Comitato Regionale FIP Puglia e del Tecnico Federale Minibasket;

ritenuto che le motivazioni addotte evidenzino l'eccezionalità del caso;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

### **DELIBERA**

di autorizzare, per la stagione 2018/2019, l'atleta Francesca Baldassarre, nata nel 2008, a partecipare al Campionato under 14 femminile con la Società Volorosa Brindisi (codice FIP 054230).

### **DELIBERA N.224/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il punto 31.8.7 delle Disposizioni Organizzative Annuali del Settore Giovanile a.s. 2018/2019 in cui si stabilisce che la seconda fase del Campionato Under 14 maschile è a cura del Settore Giovanile che ne stabilisce le date e le formule di svolgimento;

valutata la proposta pervenuta dal Responsabile dell'attività giovanile maschile, relativa all'opportunità di stabilire le seguenti date:

- termine della 1^ Fase del Campionato entro il 2 giugno,
- gli spareggi 8 e 9 giugno 2019
- finale nazionale dal 23 al 30 giugno 2019;

acquisito il parere positivo della Consulta dei Presidenti Regionali;

visto il calendario di tutti gli impegni agonistici federali giovanili;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

### **DELIBERA**

di stabilire, per la stagione 2018/2019, per il Campionato under 14 maschile le seguenti date:

- 2 giugno 2019: termine 1^ Fase del Campionato;
- 8 e 9 giugno 2019: spareggi;
- dal 23 al 30 giugno 2019: finale nazionale.

### **DELIBERA N.225/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 15/2018, assunta dal Presidente federale in data 8 novembre 2018, con la quale, su proposta del Consiglio Direttivo SOT, vengono approvate alcune variazioni al Regolamento attuativo "Progetto di Formazione Permanente" per Dirigenti di Società, quali all'art. 3 "Corso di base" la modifica del numero delle ore di formazione, all'art. 6 "Norme transitorie" la modifica del periodo di inizio e fine corso ed infine l'introduzione degli artt. 7 "Costo Corso" e 8 "Dimissioni o decesso di un Dirigente tesserato che aveva superato il Corso base";

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.15/2018, assunta dal Presidente federale in data 8 novembre 2018, con la quale è stato modificato il Regolamento Attuativo "Progetto di Formazione Permanente" per Dirigenti di Società, come di seguito riportato quale parte integrante e sostanziale della presente delibera:

## **PROGETTO DI FORMAZIONE PERMANENTE**

### **REGOLAMENTO ATTUATIVO**

#### **Art. 1 – Definizione – Scopo - Modalità**

1. La FIP, attraverso il Settore Organizzazione Territoriale (SOT), intende attuare un progetto di formazione denominato "*PROGETTO DI FORMAZIONE PERMANENTE*" (PFP) per Dirigenti tesserati a favore delle affiliate.
2. La PFP intende offrire un servizio di formazione permanente a favore di coloro che operano quotidianamente a titolo volontario o professionale per la crescita delle affiliate che svolgono attività di pallacanestro all'interno dell'ordinamento federale.
3. I moduli formativi offerti dalla PFP, salvo diversa espressa indicazione, si svolgeranno in modalità e-learning mediante la piattaforma informatica FIPonline e saranno accessibili a tutte le affiliate tramite il proprio accesso riservato.
1. La PFP intende formare i dirigenti in modo approfondito e puntuale sulle tematiche che riguardano un'affiliata a seconda del campionato cui partecipa al fine di aumentare il grado di conoscenza delle varie normative federali, di uniformare il livello di trasferimento delle informazioni e di accelerare il processo di trasmissione delle informazioni tra la sede centrale e/o territoriale e le affiliate.

#### **Art. 2 – Corsi**

1. I corsi formativi si divideranno in:
  - a) Corso di base;
  - b) Corso di aggiornamento;
  - c) Corso di specializzazione.

#### **Art. 3 – Corso di base**

1. Il Corso di base è attivato una volta per ogni stagione sportiva.
2. Il Corso base si articola in vari moduli che hanno per argomenti la gestione organizzativa, amministrativa e sportiva di una affiliata per un totale di **15/20 di formazione ore circa da fare.**
3. Al termine di ogni modulo formativo, il Dirigente deve sostenere e superare un test (70% risposte corrette) per accedere al modulo successivo.
4. Al termine del Corso di base il tesserato riceverà un'attestazione di idoneità. Tale attestazione è strettamente personale e non può essere riconducibile alla affiliata.
5. La affiliata che non ha regolarmente tesserato un Dirigente che ha superato il Corso di base nei tempi e modi previsti, non potrà iscriversi ai campionati federali, **della stagione successiva.**

#### **Art. 4 – Corso di aggiornamento**

1. Il Corso di aggiornamento è attivato secondo le necessità formative rilevate dagli Uffici federali centrali o territoriali.
2. Il Corso di aggiornamento si può articolare in uno o più moduli a seconda delle necessità formative rilevate dal SOT.
3. Al termine di ogni modulo formativo, il Dirigente deve sostenere e superare un test (70% risposte corrette) per accedere al modulo successivo.
4. Al termine del Corso di aggiornamento il tesserato riceverà un'attestazione di idoneità. Tale attestazione è strettamente personale e non può essere riconducibile alla affiliata.
5. La affiliata che non ha regolarmente tesserato un dirigente che ha superato il Corso di aggiornamento nei tempi e modi previsti sarà soggetta alle sanzioni previste annualmente dal Consiglio federale.

#### **Art. 5 – Corso di specializzazione**

1. Il Corso di specializzazione è attivato secondo le necessità formative rilevate dagli Uffici federali centrali o territoriali.

2. Il Corso di specializzazione si può articolare in uno o più moduli a seconda delle necessità formative rilevate dal SOT.
3. Al termine di ogni modulo formativo, il Dirigente deve sostenere e superare un test per accedere al modulo successivo.
4. Al termine del Corso di specializzazione il tesserato riceverà un'attestazione di idoneità. Tale attestazione è strettamente personale e non può essere riconducibile alla affiliata.

#### **Art. 6 - Norme transitorie**

1. La partecipazione al Corso di base di cui al comma 1 inizia a partire dal mese di **ottobre novembre 2018** e deve essere completata entro il mese di **marzo aprile 2019**.
2. Nelle annate sportive successive il relativo corso di aggiornamento deve essere completato entro la data di iscrizione al massimo campionato cui l'affiliata ha diritto di iscriversi.
3. La neo affiliata ha l'obbligo di far partecipare e completare il Corso di base ad almeno un Dirigente tesserato entro il 30 marzo dell'anno successivo alla data di affiliazione.

#### **Art. 7 – Costo Corso**

**Il costo dell'accesso al Corso Base sarà di € 30,00 per il primo Dirigente che si iscrive e € 20,00 per i successivi, con addebito diretto sulla scheda Societaria.**

#### **Art. 8 - Dimissioni o decesso di un Dirigente tesserato che aveva superato il corso base**

- 1) **A seguito delle dimissioni o della decesso di un dirigente tesserato che aveva partecipato al corso base previsto dal Progetto di Formazione Permanente l'affiliata deve, entro 60 giorni dalle dimissioni o dalla decesso, prevedere la partecipazione e l'effettivo superamento del corso base, previsto dall'art. 3 del Regolamento Attuativo, da parte di almeno un dirigente tesserato.**
- 2) **Se al termine dei 60 giorni l'affiliata non ha provveduto come previsto dal comma precedente, sarà soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa riferita al massimo campionato cui partecipa nel modo seguente:**

**Serie A maschile €. 8.000,00;  
Serie A2 maschile €. 4.000,00;  
Serie B maschile €. 2.000,00;**

**Serie A1 femminile €. 4.000,00;  
Serie A2 femminile €. 2.000,00;**

**Campionati regionali M/F €. 500,00;**

**L'affiliata dovrà comunque avere tra i suoi tesserati un dirigente che abbia superato il corso base come previsto dal Regolamento Attuativo del Progetto di Formazione Permanente.**

#### **Art. 9 – Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali.

### **DELIBERA N.226/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n. 333/2017 assunta in data 11 aprile 2017 con la quale è stata nominata la Sig.ra Elisabetta Caruso Commissario Straordinario del Provinciale di Macerata fino all'individuazione del nominativo del Delegato;



- preso atto della delibera di Consiglio Direttivo n. 48 del 27 settembre 2018 del Comitato Regionale Marche con la quale viene proposta la nomina del Sig. Marco Mignani quale Delegato del Provinciale di Macerata;
- acquisita da parte del Comitato Regionale Marche la disponibilità del Sig. Marco Mignani a ricoprire tale incarico;
- ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Marche meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di nominare il Sig. Marco Mignani Delegato Provinciale di Macerata fino al termine del Quadriennio Olimpico 2017/2020, in sostituzione del Commissario Straordinario Sig.ra Elisabetta Caruso.

### **DELIBERA N.227/2018**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- considerato che le nomine dei Componenti dell'Ufficio distaccato del Comitato Provinciale di Vicenza (Gare e Designazioni) sono scadute il 30 giugno 2018;
- vista la delibera n. 165 del 28 settembre 2018 con la quale è stato deliberato l'Ufficio Designazioni del Comitato Provinciale di Vicenza;
- ravvisata la necessità di nominare i nuovi Componenti dell'Ufficio Gare del Comitato Provinciali di Vicenza;
- preso atto della delibera di Presidente del Comitato Regionale Veneto n. 4/P del 10 ottobre 2018 con la quale viene proposta la composizione dell' Ufficio Gare distaccato del Comitato Provinciale di Vicenza per l'anno sportivo 2018-2019;
- riscontrata la disponibilità dei Componenti da parte del Comitato Regionale Veneto;
- ritenute la proposta formulata dal Presidente Regionale Veneto meritevoli di accoglimento;

### **DELIBERA**

di nominare i seguenti Componenti dell'Ufficio Gare distaccato del Comitato Provinciale di Vicenza per l'anno sportivo 2018-2019 (scadenza 30 giugno 2019):

#### **➤ UFFICIO TECNICO DISTACCATO DI VICENZA**

##### ***UFFICIO GARE***

Responsabile: Calabresi Michele  
Componenti: Romani Francesca – Brunelli Luciano

### **DELIBERA N.228/2018**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la delibera n. 1P/2018 del 26 novembre 2018 di Presidente Regionale Lombardia con la quale si prende atto delle dimissioni del Sig. Paolo Sinatra e con la quale viene proposta la sostituzione;

- viste le dimissioni del Sig. Paolo Sinatra da Componente l'Ufficio Gare del Comitato Regionale Lombardia, pervenute al Settore dal Comitato Regionale;
- individuato nella persona del Sig. Roberto Caporilli persona idonea a ricoprire l'incarico di Componente l'Ufficio Gare;
- acquisita da parte del Comitato Regionale Lombardia la disponibilità del Sig. Roberto Caporilli a ricoprire tale incarico;
- ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Lombardia meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di nominare per il biennio sportivo 2018/2019, il Sig. Roberto Caporilli Componente dell'Ufficio Gare del Comitato Regionale Lombardia in sostituzione del Sig. Paolo Sinatra.

**DELIBERA N.229/2018**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.22 del 13 novembre di Consiglio Direttivo Regionale Sardegna con la quale si ravvede la necessità di nominare un sostituto Giudice Sportivo;
- individuato nella persona del Sig. Nicola Zoccheddu persona idonea a ricoprire l'incarico di Sostituto Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sardegna;
- acquisita da parte del Comitato Regionale Sardegna la disponibilità del Sig. Nicola Zoccheddu a ricoprire tale incarico;
- ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Sardegna meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di nominare fino al termine del Quadriennio Olimpico 2017/2020 il Sig. Nicola Zoccheddu Sostituto Giudice sportivo del Comitato Regionale Sardegna.

**DELIBERA N.230/2018**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerata la delibera del Presidente federale n.11/2018 del giorno 8 ottobre 2018 con cui viene integrata la lista degli Ufficiali di Campo Nazionali per la stagione sportiva 2018/2019;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.11/2018, assunta dal Presidente federale in data 8 ottobre 2018.

**DELIBERA N.231/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerata la delibera del Presidente federale n.12/2018 del giorno 8 ottobre 2018 con cui viene modificata la composizione dell'organigramma degli Osservatori Nazionali per l'anno sportivo 2018/2019;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.12/2018, assunta dal Presidente federale in data 8 ottobre 2018.

### **DELIBERA N.232/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;

vista la comunicazione del Coni prot.n.136 del 09.04.2018 con la quale ha approvato il bilancio di previsione ed i connessi programmi di attività e di spesa per l'esercizio 2018;

ravvisata la necessità di effettuare la seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2018 per programmi di attività e di spesa;

presa in esame la relazione del Presidente federale relativamente alla stesura della seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2018;

presa in esame la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2018;

### **DELIBERA**

di approvare la seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2018 per movimentazione effettuata per programmi di attività e di spesa, come documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

### **DELIBERA N.233/2018**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminate le domande di trasformazione in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata delle Società in elenco per l'anno sportivo 2018/2019;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 153 del Regolamento Organico;

### **DELIBERA**

di prendere atto della trasformazione da A.S.D. a SSD RL delle seguenti Società riportate in tabella:

codice	società	sede	regione
005228	A.D. BASKET SANTARCANGELO	Santarcangelo	Emilia Romagna
055139	A.S.D.RINASCITA BASKET RIMINI	Rimini	Emilia Romagna
051594	ASD CENTRO MINIBASKET LUCCA	Lucca	Toscana
002157	BASKET CORATO SRL SSD	Corato	Puglia
005536	U.S. DIL. BASKET ROSMINI	Domodossola	Piemonte
054760	SSD Sveva Pallacanestro Lucera	Lucera	Puglia
045824	ASD VIRTUS G.RETTURA LAMEZIA	Lamezia Terme	Calabria

### **DELIBERA N.234/2018**

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>visto</u>	l'art 147 del Regolamento Organico in cui si disciplina l'istituto delle fusioni;
<u>viste</u>	le Disposizioni Organizzative Annuali attualmente in vigore;
<u>esaminate</u>	le domande di fusione pervenute all'Ufficio Affiliazioni entro i termini previsti dai regolamenti vigenti;
<u>rilevata</u>	la completezza della documentazione presentata ai sensi del sopra richiamato art. 147 del Regolamento Organico;
<u>ritenute</u>	le richieste meritevoli di accoglimento;

### **DELIBERA**

1. di autorizzare le fusioni come da tabella di seguito allegata;
2. di prendere atto che la nuove Società Sportive sono subentrate in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. di attribuire il titolo sportivo alle Società incorporanti risultanti dalla fusione.

FUSIONI ANNO SPORTIVO 2018/2019					
	SOC. RICHIEDENTI	codice	SOC. RISULTANTE DALLA FUSIONE	codice	Campionato
1	A.S.D. GUSSAGO BASKET A.S.D. CXO BASKET	054239 036492	A.S.D. GUSSAGO BASKET	054239	Serie D
2	A.S. DIL. HUMUS APD	040521 054764	A.S. DIL. HUMUS	040521	Serie C Silver
3	OLIMPIASILE A.S.D. PALL. OLIMPIA CARBONERA A.S.D	002813 014828	OLIMPIASILE A.S.D.	002813	Serie D
4	POL. DIL. NUOVA MATTEOTTI A.S.D. NUOVA VIRTUS CORATO	052141 052799	POL. DIL. NUOVA MATTEOTTI	052141	Serie D
5	A.S.DIL. TREZZANO BASKET G.S. IL PENTAGONO ASD	008274 001835	A.S.DIL. TREZZANO BASKET	008274	PM
6	POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO BASKET MOGLIANO A.DIL.	055092 000685	POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO	055092	PM
7	NEW BASKET TIME A.S.D. AS.SO. SPORT LATINA	055093 017359	NEW BASKET TIME	055093	
8	A.S.D. JOLLY SPORT RHO A.S.D. PERO PALLACANESTRO VIS	006219 052426	A.S.D. JOLLY SPORT RHO	006219	PM
9	ASTEL A.S.D. TELLINA A.S.D. BK COSIOVALT BASSAVALLE	051358 003838	ASTEL A.S.D. TELLINA	051358	PM
10	A.S.DIL. PGS AUXILIUM A.S.D. NBA NEW BASKET A-ZENA	002315 051193	A.S.DIL. PGS AUXILIUM	002315	Serie D

Roma, 6 dicembre 2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
*F.to Maurizio Berteà*

IL PRESIDENTE  
*F.to Giovanni Petrucci*